



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”, e i relativi decreti attuativi;

VISTO, in particolare, l’articolo 20 della legge n. 220 del 2016, che prevede un credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo (d’ora in avanti definite “investitori esterni”);

VISTO il decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 aprile 2021 rep. 152, recante “Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220” e ss.mm.ii, di seguito D.M. “altri tax credit 2021”;

VISTO i Capi VI, VII e VIII del D.M. “altri tax credit 2021” che stabiliscono le modalità di accesso al succitato credito d’imposta, i criteri di determinazione dell’aliquota, le relative modalità di utilizzo nonché le disposizioni comuni e le disposizioni transitorie;

VISTO l’art. 32, comma 4, del D.M. “altri tax credit 2021”, il quale stabilisce che con decreto del Direttore generale Cinema e audiovisivo sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle richieste preventive e definitive, anche con riferimento alle priorità da accordare ad opere in possesso di specifica documentazione;

VISTO il D.M. 12 aprile 2024 rep. 145, recante “Riparto del fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo per l’anno 2024”, che assegna l’importo di euro 9.703.707,50 per il credito d’imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, di cui all’articolo 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in esecuzione della sentenza Consiglio di Stato, sez. VI, n. 10418 del 1° dicembre 2023, confermativa della sentenza del TAR Lazio n. 5101/2023, con la quale è stato annullato il decreto di riparto per l’anno 2022 nella parte in cui esclude, dai soggetti destinatari delle risorse stanziare per il finanziamento dei crediti di imposta di cui agli articoli 15 e ss. della legge 14 novembre 2016, n. 220, le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo di cui all’articolo 20 della medesima legge;

DECRETA

Articolo 1

Apertura sessione straordinaria “credito d’imposta investitori esterni, anno 2022”

1. A decorrere dalla data indicata nel successivo articolo 3, è aperta una sessione straordinaria per l’anno 2022, relativa ai contratti registrati nelle annualità 2021-2022, per la presentazione delle richieste di credito d’imposta per gli investitori esterni, ai sensi degli artt. 24 e ss. del D.M. “altri tax credit 2021”.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE CINEMA E AUDIOVISIVO

Articolo 2

Contratti ammissibili e propedeuticità

1. Con riferimento alle richieste di credito di imposta di cui all'articolo 1, gli investitori esterni possono presentare le domande per i contratti di associazione in partecipazione registrati in data compresa tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022, per opere cinematografiche per le quali il produttore:
 - ha già presentato domanda di credito d'imposta alla produzione;
 - ha aggiornato l'anagrafica dell'opera (APC), inserendo l'investitore esterno in assetto produttivo e compilando la scheda "investitori esterni" con indicazione, tra le altre cose, dell'importo investito.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle richieste del presente credito di imposta è necessario che risultino soddisfatti tutti i requisiti previsti al comma 1, nonché i requisiti prescritti dagli artt. 24 e ss. del D.M. "altri tax credit 2021".

Articolo 3

Calendario di presentazione delle domande e ordine di istruzione

1. Le richieste di accesso al credito d'imposta di cui all'art. 1 del presente decreto possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 dell'8 luglio 2024 e fino alle ore 18.00 del 9 agosto 2024.
2. Le richieste di cui al comma 1 sono istruite in base all'ordine della data di richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della data di richiesta della classificazione di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203.

Articolo 4

Disposizioni finali

1. Ai sensi del comma 5, dell'art. 31 del D.M. "altri tax credit 2021", la DGCA può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici.
2. Ai sensi del comma 3, dell'art. 32 del D.M. "altri tax credit 2021", nel momento in cui l'ammontare complessivo delle richieste di credito d'imposta pervenute risulta pari alle risorse disponibili per il credito d'imposta investitori esterni, ammontanti ad € 9.703.707,50 come previsto dal D.M. 12 aprile 2024 rep. 145, la DGCA disattiva il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dot. Nicola Borzelli)